



Ai Signori Clienti
Loro Sedi

Bologna, 7 febbraio 2020

Circolare n.12

Oggetto: PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE - NOVITÀ DALL'1.1.2020

1 PREMESSA

Con il fine di risolvere tutte le criticità derivanti dalla mancata puntuale indicazione della documentazione probatoria necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, che ha introdotto specifiche presunzioni relative all'effettuazione delle anzidette cessioni intracomunitarie.

La nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, diviene efficace a decorrere dall'1.1.2020.

2 NUOVA DISCIPLINA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, risultante dalle modifiche applicabili dall'1.1.2020, stabilisce l'esenzione da IVA (**non imponibilità IVA**, secondo la dicitura nazionale) in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti:

- i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

CESSIONE COMUNITARIA - REQUISITI

Fino al 2019	Dal 2020
Soggettività passiva del cedente	Soggettività passiva del cedente Iscrizione al sistema VIES del cedente
Soggettività passiva del cessionario	Soggettività passiva del cessionario Iscrizione al sistema VIES del cessionario in uno Stato diverso da quello di partenza della merce
Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei	Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei
Onerosità dell'operazione	Onerosità dell'operazione Compilazione dell'elenco riepilogativo da parte del cedente

Parte "fiscale" del modello INTASTAT

Conseguentemente, se l'acquirente non indica al fornitore **un numero di identificazione IVA inserito nel VIES** non si considereranno integrate le condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità di cui al citato art. 138 della direttiva 2006/112/CE ed il cedente risulterà tenuto ad applicare l'IVA.

In aggiunta, il beneficio della non imponibilità risulterà escluso (con conseguente applicazione dell'IVA

all'operazione) anche nel caso in cui il cedente non abbia rispettato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT (artt. 262 e 263 della direttiva 2006/112/CE) o li abbia presentati non riportando correttamente le informazioni

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





relative alla cessione (tra le quali rientrerebbe anche il numero identificativo IVA del cessionario), a meno che lo stesso non sia in grado di giustificare debitamente la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

3 PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Il nuovo art. 45-*bis* del Regolamento UE 282/2011 introduce una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno Stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, con riferimento al regime di esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 138 della direttiva 2006/112/CE.

PRESUNZIONI

A norma dell'art. 45-*bis*, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, se verranno forniti alternativamente:

- Due elementi di prova di cui alla lettera **A)**
- Un elemento di prova di cui alla lettera **A)** ed uno di cui alla lettera **B)**

ELEMENTI DI PROVA LETTERA A)	ELEMENTI DI PROVA LETTERA B)
<ul style="list-style-type: none">• documenti relativi al trasporto: esempio<ul style="list-style-type: none">• CMR firmata*,• polizza di carico• fattura di trasporto aereo• fattura emessa dallo spedizioniere**	<ul style="list-style-type: none">• polizza assicurativa relativa alla spedizione• documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto• documenti di una pubblica autorità• documenti di un depositario dell'altro Stato

* si dovrebbe ritenere che la firma richiesta sia solo quella del trasportatore

** qualora sia soggetto diverso da colui che effettua materialmente il trasporto e firma la CMR

Qualora il trasporto sia effettuato per conto del cliente (vendite con clausole EXW, FCA, ecc...) è inoltre necessario produrre una **dichiarazione del cliente di ricezione della merce**.

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEVIMENTO DELLA MERCE

È sempre necessaria quando il trasporto è curato dal cessionario e deve essere rilasciata entro il 10 del mese successivo.

Tale nota comprende in particolare i seguenti elementi:

- data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto)
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

(SI ALLEGA UN FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE IN LINGUA INGLESE)

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





4 RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE

Le disposizioni contenute nella direttiva 2018/1910/UE non sono state ancora recepite dall'ordinamento italiano, né è attualmente prevista una delega al Governo al riguardo, però si ritengono applicabili dall'01/01/2020, anche a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale.

Poiché' esiste la possibilità che la prova/presunzione possa essere rifiutata dall'Amministrazione finanziaria italiana, in particolare quando il trasporto è a carico del cessionario, si consiglia, quando possibile, di modificare le condizioni di trasporto evitando quella di trasporto effettuato dal cessionario in proprio.

Si consiglia ulteriormente, di adeguare la prassi gestionale ai principi della corte di Giustizia UE, la quale stabilisce che il contribuente "deve dimostrare all'autorità fiscale e/o al giudice, che ha adottato la diligenza professionale per evitare di essere coinvolto in una frode".

COMPORAMENTO DILIGENTE

1) Effettuare le dovute verifiche sul cliente, quali:

- Esistenza della partita IVA e conservazione documentazione che lo comprova;
- Riconducibilità della partita IVA al cliente, con eventuale richiesta all'Amministrazione Finanziaria;
- Verifica dell'esistenza del cliente (camerale estero, assicurazione credito, domini internet/email, ecc...);
- Capacità e logicità dell'acquisto della merce da parte del cliente;
- Fonte della provvista e modalità di pagamento.

2) Effettuare le dovute verifiche logistiche (e conservare la documentazione):

- Comunicazione del cliente circa i riferimenti del trasportatore incaricato del ritiro della merce (nome, targa, ecc...);
- Verifica sul trasportatore (ricerche sull'esistenza dell'azienda, su eventuali licenze di trasporto, di cabotaggio, ecc...)
- Documentazione o dichiarazione sottoscritta in modo leggibile dal trasportatore (e/o dal cliente) circa:
 - Il soggetto che ha conferito l'incarico (in ipotesi di subvettori cercare di chiudere la catena);
 - Il luogo di destino della merce

3) Ottenere la dichiarazione di ricezione della merce dal cliente, con timbro e firma leggibile, sottolineando che la stessa è prevista da un Regolamento Comunitario.

4) Assicurarsi che il trasportatore non sia stato incaricato da soggetto diverso dal proprio cliente (cliente del cliente) **(operazioni a catena)**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti

Studio Crabilli & Monari Srl

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO MERCE

Model of an entry certificate within the meaning of COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1912 of 4 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011

(Name and address of the customer of the intra-Community supply)

as the customer of an intra-Community supply, certify that

identification of the individual accepting the goods

as

position within the company

has receipt the following object

(Quantity of the object of the supply)

(Standard commercial description – in the case of vehicles, including vehicle identification number)

In

in/at

(Month and year the object of the supply was received in the Member State of entry)

(Member State and place of entry)

(Date of issue of the certificate) representative

(Signature of the customer or of the authorised as well as the signatory's name in capitals)
